



## ===== Quinta sezione: ORGANI e PROCEDIMENTO =====

### **Art. 7 - ORGANI COMPETENTI e PROCEDIMENTO**

1. La convocazione dei genitori si configura, non come sanzione disciplinare, ma come strumento di comunicazione finalizzato alla ricerca e adozione di strategie di recupero possibilmente condivise.
2. Gli organi competenti ad irrogare le sanzioni sono analiticamente indicati nelle due tabelle contenute nell'art. 6 del presente Regolamento dei disciplina.
3. L'organo competente a infliggere sanzioni di un dato grado può anche infliggere quelle di grado inferiore.
4. Lo studente, prima di essere sottoposto a sanzione disciplinare, viene invitato ad esporre le proprie ragioni anche alla presenza dei genitori.
5. Il Consiglio di classe viene convocato in via straordinaria, per l'irrogazione delle sanzioni che comportino l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica.
6. L'Organo convocato si riunisce con la rappresentanza della componente docente e della componente genitori entro otto giorni dall'avvenuta denuncia dell'infrazione disciplinare.
7. Almeno tre giorni prima della riunione, lo studente e la famiglia, tramite fonogramma, telegramma o lettera raccomandata, consegnata a mano o per posta con ricevuta di ritorno, vengono informati dell'avvio del procedimento disciplinare, della data e dell'ora fissate per la riunione dell'Organo Collegiale e della possibilità di presentare scritti difensivi e di intervenire alla riunione stessa.
8. La decisione sull'applicazione della sanzione viene assunta a maggioranza assoluta dei componenti l'organo collegiale.
9. Se i genitori e lo studente, pur correttamente avvisati, non parteciperanno alla riunione e/o non presentino scritti difensivi, l'Organo collegiale procederà all'irrogazione della sanzione basandosi sugli atti e sulle testimonianze in proprio possesso.
10. Nel caso in cui i genitori dello studente avvisino che non possono essere presenti, il dirigente scolastico potrà nominare un docente della scuola come tutore dello studente che, pertanto, farà le veci dei genitori e assisterà lo studente.
11. Fatta eccezione per il richiamo orale, ogni provvedimento disciplinare sarà comunicato ai genitori:  
a) dal docente di classe tramite il Libretto personale; b) dal dirigente scolastico tramite fonogramma o nota scritta.
12. Nei casi in cui vengono inflitte sanzioni che prevedono l'allontanamento dello studente per periodi superiori a tre giorni, la scuola, al fine di preparare il rientro dello studente nella comunità scolastica, si impegna a mantenere un rapporto con lo studente stesso e la famiglia, tramite il docente coordinatore di classe e/o altro docente delegato dal dirigente scolastico.
13. La sanzione disciplinare, nel momento in cui viene acquisita agli atti della scuola e comunicata alla famiglia, specifica in maniera chiara le motivazioni che l'hanno resa necessaria.
14. I provvedimenti riguardanti le sanzioni disciplinari vengono inseriti, di norma, nel fascicolo personale dello studente che segue lo stesso nei casi di trasferimento ad altra scuola e/o di passaggio da un grado scolastico a quello successivo.
15. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

## **Art. 8 - IMPUGNAZIONI**

1. Contro le sanzioni disciplinari previste nelle tabelle n°2 e n°3 dell'art. 5 del presente Regolamento, la famiglia dell'alunno sanzionato, entro quindici giorni dalla relativa comunicazione, può presentare ricorso all'apposito Organo di Garanzia interno alla Scuola.
2. L'organo di Garanzia si esprimerà entro i successivi dieci giorni.
3. Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione dovrà ritenersi confermata.
4. A tutela degli interessi delle studentesse e degli studenti, le rispettive famiglie possono impugnare la sanzione disciplinare, eventualmente confermata dall'Organo di Garanzia istituito nella scuola, presso l'Organo di Garanzia Regionale.

## **Art. 9 – ORGANO di GARANZIA**

1. L'Organo di Garanzia interno all'Istituto Comprensivo di Botrugno è composto dal Dirigente Scolastico che ne assume la presidenza, da quattro genitori e due docenti designati tutti dal Consiglio di Istituto, previa dichiarazione individuale di disponibilità, assunta per le vie brevi.
2. Resta in carica per due anni scolastici e il rinnovo dello stesso avviene entro il 30 ottobre dell'anno successivo alla scadenza del biennio di riferimento.
3. L'Organo di Garanzia potrà assumere validamente le proprie deliberazioni, sin dalla prima seduta, con i soli membri effettivamente partecipanti alla stessa.
4. L'Organo di garanzia ha il compito di:
  - a. ascoltare le parti coinvolte e valutare le prove, le testimonianze e i fatti verbalizzati nella procedura di proposta e di erogazione della sanzione disciplinare applicata;
  - b. valutare la congruenza tra la gravità del fatto e il grado di sanzione erogato;
  - c. confermare, modificare o annullare la sanzione, formalizzando adeguatamente le motivazioni assunte.
5. Qualora l'avente diritto presenti ricorso, il Presidente dell'Organo di Garanzia, preso atto dell'istanza inoltrata, convoca mediante nota scritta i componenti dell'Organo entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso stesso.
6. Il Presidente provvede a designare, di volta in volta, in apertura di seduta, il segretario verbalizzante.
7. L'avviso di convocazione, espresso in forma scritta, viene inoltrato ai membri dell'Organo almeno tre giorni prima della seduta.
8. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti.
9. Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto. L'espressione del voto è palese. Per la validità delle determinazioni è sufficiente la metà più uno dei voti dei componenti presenti. In caso di parità di voti, il voto del Presidente ha valore prevalente. Non è prevista l'astensione.
10. Il Presidente, nella fase di preparazione dei lavori della seduta, acquisisce tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo.
11. Il Presidente comunica per iscritto all'interessato, entro i tre giorni successivi alla data della determinazione assunta dall'Organo di Garanzia, l'esito del ricorso.
12. L'Organo di Garanzia decide anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento.